

guardo ai cavalleggieri di Sardegna. Mi si fa dire che i banditi di Sardegna sono gente abituata ai delitti, ecc. Non credo che mi sia sfuggita mai una così falsa asserzione riguardo ai banditi di Sardegna.

Signori, vi faccio osservare che il bandito sardo per lo più non ha commesso dei grandi delitti. In Sardegna colui che si credeva di poter essere arrestato per un piccolo delitto, piuttostochè lasciarsi cogliere, prendeva le montagne, s'imboschiva, ed era bandito; ma perchè? Perchè in Sardegna la giustizia era malamente amministrata. Soventi volte, non già per colpa dei giudici, ma per le accuse e calunnie che si facevano, e che era lungo il verificare, perchè le prigioni sono delle più tenebrose, delle più schifose che l'umanità si possa ideare. In Sardegna uno che si accusava, ancorchè di piccolo delitto, non stava due o tre giorni in arresto od in prigione come si usa qui, ma si faceva stare in queste orribili carceri per due o tre anni prima che quel piccolo delitto fosse verificato. In questo tempo di carcere quel povero uomo era sfinito, e quando usciva era per andare al cimitero.

In conseguenza quelli che erano accusati per delitti, per piccoli che fossero, invece di darsi in mano della giustizia, piuttosto che soffrire una prigionia così lunga, si contentavano di vivere banditi, tanto più che questi sono dalle loro famiglie aiutati, perchè nelle montagne dove vanno a rifugiarsi non vi è forza armata che possa raggiungerli. Ho detto questo per rettificare che il bandito in Sardegna non è quegli che commette gravi delitti.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPANNAGGIO DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni se ve ne sono in pronto. Non essendovene, viene la discussione sul progetto di legge per l'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 37.)

Si era già venuto alla discussione degli articoli di esso, quando fu proposto di rimandarlo alla Commissione sinchè fossero presentati alla Presidenza i testamenti di Maria Cristina e del Re Carlo Felice. Questi essendo stati deposti, ed avendo la Commissione fatta la sua relazione in proposito, si procederà tosto alla discussione degli articoli.

Il primo è così concepito:

« L'assegnazione sovra le finanze per l'appannaggio del principe Ferdinando Maria Duca di Genova è stabilita nella somma di annue lire trecento mila, cominciando dal primo aprile 1848. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo secondo è concepito ne' seguenti termini:

« Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal prefato principe. »

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo terzo così concepito:

« È inoltre assegnato allo stesso principe, a titolo altresì d'appannaggio, il palazzo detto del *Genevese*, in Torino, in attiguità del palazzo reale, coi membri ed alloggi annessivi dal 1817, e con tutte le sue dipendenze, compresa fra queste la parte delle rimesse e delle scuderie poste sul bastione *Verde*, che vi debbe rimanere aggregata. »

MICHELINI. Qui ricorre di nuovo la questione dell'esenzione dai tributi. Io credo necessario di togliere il dubbio che nascerebbe dal silenzio della legge. Questo dubbio io lo ravviso dall'editto del 14 dicembre 1818, il quale somministrerebbe argomento per credere i beni di cui si tratta soggetti a contribuzione.

Diffatti, se si considerano come beni demaniali, dovrebbero pagare le contribuzioni, perchè qualunque cosa siasi detto nella discussione riguardo alla legge sulla dotazione della Corona, non è men vero che i beni demaniali pagano le contribuzioni; che se si considerano come palazzi di residenza di principi reali, allora sarebbero esenti giusta il titolo quarto, articolo primo del citato editto. Laonde per togliere questo dubbio io propongo l'aggiunta seguente all'articolo che cade in discussione: « Questi stabili sono esenti dalle contribuzioni. »

RICCI V., relatore. Parmi non vi sia bisogno di questa dichiarazione, perchè non può cader dubbio sul disposto generale della legge: egli è in massima stabilito che i beni demaniali pagano le contribuzioni, ma sono eccettuati le case o palazzi di residenza del Re e dei principi; dunque di sua natura non deve pagare, e quindi è inutile un provvedimento speciale che ne renda esente il palazzo di cui trattasi nel presente articolo.

Aggiungerei che in ogni caso questa spiegazione era più opportuno di farla nella legge generale della lista civile, che inserirla in questa che non è che legge speciale.

MICHELINI. Dietro queste spiegazioni del relatore io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 3 quale fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 4 è così concepito:

« I mobili d'ogni natura esistenti in detto palazzo di proprietà della Corona sono compresi nel suddetto appannaggio. »

PALLIERI. Le parole di *proprietà della Corona* debbono manifestamente esser tolte; ed infatti venne da tutti riconosciuto nella discussione del progetto di legge riguardante la *dotazione della Corona* che tanto i mobili quanto gl'immobili costituenti tale dotazione sono di proprietà *demaniale*, e che l'usufrutto soltanto se ne concede al principe.

Credo dunque che basti il dire semplicemente: *i mobili di ogni natura esistenti in detto palazzo sono compresi, ecc.*, sopprimendo così le parole di *proprietà della Corona*.

RICCI V., relatore. Aderendo perfettamente ai principii espressi dal preopinante, io credo che si debba dire semplicemente: *i mobili d'ogni natura esistenti in detto palazzo, lasciati in proprietà della Corona*, oppure, ciò che sarebbe più semplice, *i mobili di ogni natura esistenti in detto palazzo*, omissa la designazione di ogni proprietà, ben inteso che questa è demaniale.

PRESIDENTE. Chiedo se la soppressione delle parole di *proprietà della Corona* sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 5 concepito nei seguenti termini:

« Il principe appannaggiato potrà fare al suddetto palazzo e sue dipendenze tutte quelle variazioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione ed abbellimento. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)